5. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilità che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'articolo 8 prospetterà al richiedente tale possibilità e indicherà la parte di investimento che mediante la presente legge potrà essere finanziata. Analogamente si procederà ove il finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente legge.

6. Il Comitato di cui all'articolo 8 è autorizzato ad utilizzare parte delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, per finalità diverse qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per le finalità di spesa originarie.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per lo sviluppo dell'impresa di autotrasporto di merci in funzione del trasporto combinato e, in tale contesto, degli investimenti innovativi e per la formazione professionale, gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato, ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, affinché la stessa possa orientarsi verso forme di trasporto combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto, nonché dell'assistenza specialistica necessaria per il conseguimento della certificazione di qualità secondo gli *standard* di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO 9000; alle suddette iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3 lettera *a)*;

b) la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con priorità per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già individuati nei piani urbanistici, alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico, compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali dell'impresa nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni immobili per l'attività di autoriparazione dei propri veicoli e degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti; alle suddette iniziative, che potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato, è riservato il 38 per cento delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e per consentire una sensibile riduzione della capacità di carico complessiva e una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire *standard* maggiori di quelli previsti dalla normativa comunitaria; nonché mediante l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di pro-

dotti deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità; alle suddette iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

c-*bis)* interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate. Alle suddette iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

d) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e capacità professionali adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove tecnologie di movimentazione delle unità di carico, dei mezzi di trasporto e degli impianti intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili anche mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; alle suddette iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera *a)*.

2. 50.

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: di merci, *aggiungere le seguenti:* in genere.

2. 1.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, lettera a), *prima delle parole:* allo sviluppo dell'intermodalità, *aggiungere la seguente:* anche.

2. 2.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Al comma 1, lettera a), *prima delle parole:* allo sviluppo dell'intermodalità, *aggiungere la seguente:* anche.

Conseguentemente prime delle parole verso forme *aggiungere la seguente*: anche.

2. 44.

Baccini

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* con priorità *fino a:* piani urbanistici *con le parole:* con priorità, nelle zone in cui sussistano o siano previste realizzazione di aree interportuali o centri intermodali, già individuati nei piani urbanistici, per gli interventi effettuati in dette aree e centri...

2. 3.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1 lettera b), *alla fine, dopo le parole:* lettera a; *aggiungere le seguenti:* tale partecipazione deve essere accessibile a tutti gli operatori senza alcuna discriminazione.

2. 4.

Mammola, Bocchino.

Al comma 1 lettera c), *dopo la parola:* sostituzione *aggiungere le parole:* e rottamazione.

2. 5.

Mammola, Bocchino.

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* da oltre 10 anni *con le parole:* da oltre 5 anni.

2. 6.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* e per consentire una sensibile riduzione della capacità di carico complessiva e una riduzione nonché miglioramento dell'impatto ambientale in modo da consentire standard maggiori di quelli previsti

dalla normativa comunitaria *con le parole:* e per consentire una sensibile riduzione dell'impatto ambientale del parco circolante puntando ad un suo accelerato allineamento dei più ampi standard previsti in proposito dalla normativa dell'Unione Europea, oltre che per determinare una riduzione complessiva della circolazione dei veicoli pesanti stradali grazie ad una sempre più elevata ottimizzazione delle loro caratteristiche alle richieste del mercato.

2. 7.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1 lettera c), *dopo le parole:* mediante l'acquisizione *aggiungere le seguenti:* di rimorchi o semirimorchi per il trasporto specifico o ad uso speciale ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 425.

2. 8.

Mammola, Bocchino.

Al comma 1 lettera c), *dopo le parole:* dell'articolo 1, comma 3, lettera *a) aggiungere le seguenti:* di cui non oltre il 10 per cento potrà essere concesso per l'acquisto del materiale circolante non specificamente adibito al trasporto combinato ed intermodale.

2. 9.

Mammola, Bocchino.

Al comma 1 lettera d), *dopo le parole:* per tali interventi *aggiungere le seguenti*: che si limitano comunque ai sovracosti di investimenti sostenuti per soddisfare parametri ambientali più rigorosi rispetto alle norme obbligatorie in vigore.

2. 10.

Mammola, Bocchino.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

2. 11.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 80 per cento.

2. 12.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

2. 13.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

2. 14.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 22 per cento.

2. 15.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 23 per cento.

2. 16.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* 25 per cento *con le seguenti:* 24 per cento.

2. 17.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis). Il finanziamento di servizi per la logistica del trasporto combinato per le tratte su ferrovie, mare, aereo o per via navigabile.

2. 18.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis). Il finanziamento di servizi per la logistica del trasporto combinato per le tratte su ferrovie, mare ed aereo.

2. 19.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis). Il finanziamento di servizi per la logistica del trasporto combinato per le tratte su ferrovie, mare ed aereo.

Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis). Per le operazioni di cui al comma 1, lettera *d*-bis), mutui quinquennali fino al 50 per cento dell'investimento, nel limite massimo di 500 milioni.

2. 20.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis). L'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie al trasporto delle unità di carico di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1990, n. 240.

2. 21.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sostituire le parole: pari ad un terzo del tasso di riferimento *con le seguenti:* pari ad un terzo del tasso di riferimento e comunque un punto al di sotto del tasso praticato per le agevolazioni del credito alle imprese artigiane nel comune di stabilimento dell'impresa richiedente.

***2. 22.**

Ciapusci, Chincarini Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 2, sostituire le parole: pari ad un terzo del tasso di riferimento *con le seguenti*: pari ad un terzo del tasso di riferimento e comunque un punto al di sotto del tasso praticato per le agevolazioni del credito alle imprese artigiane nel comune di stabilimento dell'impresa richiedente.

***2. 47.**

Pezzoli.

Dopo il comma 2 aggiungere le seguenti parole: eccedenti i limiti di finanziamento previsti al comma 2, lettera *a), b), c)* e *c*-bis) del presente articolo.

2. 23.

Ciapusci, Chincarini Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* 75 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

2. 24.

Ciapusci.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* 60 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

2. 25.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le seguenti parole:* Sono ammesse anticipazioni.

2. 26.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis). Per le operazioni di cui al comma 1, lettera *d*-bis), mutui quinquennali fino al 50 per cento dell'investimento, nel limite massimo di 500 milioni.

2. 27.

Ciapusci, Pirovano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È istituito un fondo di garanzia, cui è destinato il 10 per cento delle risorse prevista dal comma 2 lettera *a)* dell'articolo 1 della presente legge.

Tale fondo è destinato ad integrare sulla base di un apposito regolamento da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge ad opera del Ministero del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni, le risorse di concorsi e cooperative di garanzia fidi affinché questi ultimi possano raddoppiare le garanzie autonomamente accordate alle imprese e ai raggruppamenti di imprese di autotrasporto nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385, per la parte dei finanziamenti da questi soggetti accordati a valere sui progetti di investimento, presentati dalle imprese e dai raggruppamenti di imprese di autotrasporto, approvati dal comitato di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. 28.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis." È istituito un fondo di garanzia cui è destinato il 10 per cento delle risorse previste dal comma 2, lettera a) dell'articolo 1 della presente legge. Tale fondo è destinato ad integrare, sulla base di un apposito regolamento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad opera del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'industria e il ministro dei trasporti e della navigazione, le risorse di consorzi e cooperative di garanzia fidi affinchè questi ultimi possano raddoppiare le garanzie autonomamente accordate alle imprese ed ai raggruppamenti tra imprese di autotrasporto nei confronti di banche ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per la parte dei finanziamenti da questi soggetti accordati a valere sui progetti di investimento, presentati dalle imprese e dai raggruppamenti tra imprese di autotrasporto approvati dal comitato di cui all'articolo 7 della presente legge ed eccedenti i limiti di finanziamento previsti al comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del presente articolo.

2. 46.

Pezzoli.

Dopo il comma 2 aggiungere il comma 2-bis:

2-*ter*. Le somme pagate dalle imprese agli enti erogatori per il rimborso delle rate di mutui loro concessi per operazioni di cui alle lettere *a), b), c),* e *d)* del comma 2, saranno da quegli enti utilizzate per incrementare le risorse con cui finanziare ulteriori operazioni agevolate ai sensi del presente articolo.

***2. 29.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme pagate dalle imprese agli Enti erogatori per il rimborso delle

rate di mutui loro concessi per operazioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 del presente articolo saranno da quegli enti utilizzate per incrementare le risorse con cui finanziare ulteriori operazioni agevolate ai sensi del presente articolo.

***2. 45.**

Pezzoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Possono essere concessi alla medesima impresa nuovi finanziamenti per operazioni di cui alle lettere *a), b), c)* e *c*-bis) del comma 1 del presente articolo, a condizione che sia stata dall'impresa restituita almeno la metà della somma dovuta, per capitale ed interessi, relativa ad un precedente finanziamento ottenuto per interventi della stessa specie di quelli oggetto della nuova domanda di finanziamento.

2. 30.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Alla fine del comma 3, dopo le parole: in essere *aggiungere le seguenti:* i finanziamenti previsti al punto *c)* del precedente comma 1 non possono essere cumulati con quelli previsti dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. 31.

Mammola, Bocchino.

Al comma 4, dopo le parole: tenuto conto *aggiungere le parole:* nell'ordine.

2. 32.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

***2. 33.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

***2. 51.**

La Commissione.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

*** 2. 60.**

Ciapusci, Chincarini.

Al comma 4, lettera b), *dopo le parole:* di cui all'articolo 4 *aggiungere le seguenti:* alle imprese che hanno consentito di ridurre volontariamente la loro capacità di carico ai sensi del successivo articolo 3 comma 5-*ter*.

2. 34.

Mammola, Bocchino.

Al comma 4, lettera b), *sopprimere le parole:* ai raggruppamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

2. 35.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole:* ai raggruppamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e), con le seguenti:* ai raggruppamenti di cui al Libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis,* del codice civile.

2. 36.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il contributo di cui al presente comma, non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. 37.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il contributo di cui al presente comma, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. 38.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Sopprimere il comma 6.

***2. 39.**

Mammola, Bocchino.

Sopprimere il comma 6.

***2. 40.**

Ciapusci, Pirovano.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Il Comitato di cui all'articolo 7 è autorizzato ad utilizzare le risorse previste all'articolo 1, comma 3, per l'abbattimento dell'IVA sul gasolio per autotrazione, qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per le finalità originarie entro il 31 dicembre 2003.

2. 41.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 6, sostituire le parole: parte delle *con la seguente:* le , *e conseguentemente alla fine del comma aggiungere le seguenti:* entro il 31 dicembre 2003.

2. 42.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Il finanziamento per un periodo di tre anni delle procedure per rilevare tutte le movimentazioni relative ai percorsi stradali effettuati per il trasporto delle unità di carico, con l'indicazione dell'origine/ destinazione, del peso e del valore delle stesse tramite indagine mensile a cura dell'ISTAT. L'indagine ISTAT, concordata con i programmi di rilevazione CNR, sarà finanziata detraendo una quota da definirsi sul punto 3a per ogni impresa".

2. 43.

Boghetta, Eduardo Bruno.

(A.C. 3270 - sezione 2).

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto).

1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.

2. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;

b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori avrà effetto per dieci anni e inibirà all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.

3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipen-

denti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dall'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo.

c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera, sentiti i comitati provinciali, l'ammissione degli imprenditori ai benefìci di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, tenuto conto della data di presentazione della domanda, dell'età e del periodo di attività.

5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la possibilità di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'articolo 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera *g),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite anche con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto. A tal fine, alle iniziative previste dai commi 7, 8 e 9 possono essere destinate le risorse per l'incentivazione all'esodo volontario di cui al presente articolo, nonché quelle che risultino non utilizzate per le finalità previste dall'articolo 4 per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto.

7. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni in ambito comunitario per un periodo di cinque anni e presentino, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al 100 per cento del valore totale dei titoli autorizzativi posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e oggetto di rinuncia.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio regolamento determina i criteri e le modalità:

a) per il calcolo del saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto alle percentuali di tonnellaggio cui le imprese rinunciano;

b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con indicazione delle singole componenti dei piani stessi.

9. I piani di investimenti diretti al miglioramento della qualità del servizio di autotrasporto sono presentati al Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità di cui all'articolo 8 che, entro trenta giorni dalla ricezione dei piani, forma una graduatoria dei medesimi ai fini dell'ammissione ai benefìci.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilità un solo autoveicolo e ai soci di cooperative iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298 del 1974, che abbiano superato i 60 anni se uomini e i 55 anni se donne e che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 per autoveicolo o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.5 tonnellate, può essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 100 milioni ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di età oltre il sessantesimo se uomini ed oltre il cinquantesimo se donne.

2. L'importo di cui al comma 1 è liquidato in unica soluzione. La liquidazione è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività;

b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge del 8 agosto 1985 n. 445 e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298 del 1974 e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974.

3. I percettori del beneficio di cui al comma I non possono essere nuovamente iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298 del 1974.

4. Il Comitato Centrale dell'Albo, integrato ai sensi dell'articolo 12 della presente legge. determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma I che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per la finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

5. I percettori del beneficio di cui al comma I provvedono, contestualmente agli adempimenti di cui alla lettera *b)* del comma II, alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe dell'autoveicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio del trasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale autoveicolo fosse anteriore di più di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al comma I, alla radiazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico per demolizione. A seguito di tali ulteriori adempimenti, ai percettori del beneficio di cui al comma I è concessa la liquidazione di un importo di lire 40 milioni.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui ai commi e V sono equiparati ai redditi indicati alla lettera *g)* del comma I dell'articolo 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1988 n. 42.

7. Chiunque, avendo percepito i benefici di cui ai commi I e V, esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, è tenuto alla restituzione degli importi dei benefici percepiti, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto. Si applica, altresì, l'articolo 26 della legge n. 298 del 1974. L'autorità giudiziaria all'atto della contestazione del reato, dispone il sequestro del veicolo con il quale il reato è stato commesso. In caso di condanna, il veicolo è confiscato.

8. Contestualmente alla concessione del beneficio di cui al comma I, la patente di guida del beneficiario è declassata alla categoria B. Il titolare non può, successivamente, conseguire patenti di guida di categoria superiore.

9. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1, il versamento dei contributi è proseguito d'ufficio a carico del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della legge n. 404 del 1985. Per la determinazione dell'importo dei contributi si fa riferimento all'ottava classe di reddito di cui alla tabella A allegata alla legge del 2 agosto 1990 n. 233.

10. Il Ministro del tesoro, con decreto emanato, di concerto con il ministro dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'applicazione di cui al comma 9.

3. 1.

Mammola, Bocchino.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* sia direttamente che indirettamente *con la seguente:* direttamente.

3. 2.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 2, lettera b), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* e inibirà *fino alla fine del periodo.*

3. 3.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* senza lavoratori dipendenti.

3. 4.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

3. 5.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, sopprimere le parole: sentiti i Comitati provinciali.

3. 6.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 4, sopprimere le parole: della data di presentazione della domanda

3. 7.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 5, sopprimere le parole: fino a 44 tonnellate.

3. 8.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 5, sostituire le parole: entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'articolo 8 *con le seguenti:* ed è erogato in un'unica soluzione entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori.

3. 9.

Ciapusci, Pirovano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al comma 5, non concorrono alla formazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3. 10.

Ciapusci, Pirovano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al comma 5, sono equiparati ai redditi indicati dall'articolo 16, comma 1, lettera *g),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3. 11.

Ciapusci, Pirovano.

Sopprimere i commi 6 e 7.

3. 12.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il 31 dicembre 1998.

3. 13.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura comunque non inferiore al 50 per cento delle suddette risorse.

3. 14.

Mammola, Bocchino.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le seguenti parole: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* dopo il 31 dicembre 1998.

3. 15.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni *con le seguenti:* entro novanta giorni.

3. 21.

La Commissione.

Al comma 7, sostituire le parole: del tonnellaggio accordato *con le seguenti:* delle autorizzazioni in disponibilità per l'esecuzione del servizio di trasporto in ambito nazionale.

3. 16.

Mammola, Bocchino.

Al comma 7, sopprimere le parole: in ambito comunitario.

3. 17.

Mammola, Bocchino.

Al comma 7, sostituire la parola: comunitario, *con la parola:* nazionale.

3. 18.

Mammola, Bocchino

Al comma 7, sostituire le parole: cinque anni, *con le seguenti:* dieci anni.

3. 19.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 7, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

*** 3. 22.**

La Commissione.

Al comma 7, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

*** 3. 23.**

Ciapusci.

Al comma 7, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* novanta giorni.

3. 24.

Ciapusci.

Al comma 9, sostituire le parole: 30 giorni, *con le seguenti:* 300 giorni.

3. 20.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

(A.C. 3270 - sezione 3).

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale).

1. Per i processi di aggregazione tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto dei servizi intermodali e del trasporto combinato, e comunque sempre che si realizzi una riduzione della capacità di carico complessiva, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti l'albo degli autotrasportatori e le competenti Commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione dei benefìci tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacità di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, e al comma 1 del presente articolo:

a) le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefìci per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

b) le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti. Possono beneficiare del contributo anche le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;

c) i raggruppamenti di imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra loro.

3. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono concessi contributi per la partecipazione dei propri dipendenti e dei soci d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino al 50 per cento del costo di partecipazione e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascun corso.

4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui

all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) della data di presentazione della domanda;

b) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

c) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici rapportati ai costi dei processi di cui al comma 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: preferenzialmente *con la seguente:* anche.

Conseguentemente:

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: una riduzione *fino a* complessiva.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: riduzione della capacità di trasporto *con le seguenti:* una effettiva ottimizzazione dell'offerta di trasporto statale con conseguente sensibile diminuzione nella circolazione su strada di veicoli non utilmente impiegati.

4. 70.

Baccini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: preferenzialmente, *con la seguente:* preferibilmente.

4. 1.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: preferenzialmente, *con la seguente*: anche.

4. 2.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: finalizzati, *con la seguente:* destinati.

4. 3.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sostituire le parole: e comunque sempre che si realizzi *con le seguenti:* tali anche da realizzare.

4. 80.

La Commissione.

(Nuova formulazione).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: una riduzione della capacità di carico complessivo.

***4. 4.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: una riduzione della capacità di carico complessiva.

***4. 71.**

Pezzoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: riduzione, *con la seguente:* diminuzione.

4. 5.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: riduzione della capacità di carico complessiva, *aggiungere le seguenti:* di almeno il 10 per cento.

4. 6.

Mammola, Bocchino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: nel pieno rispetto, *con la seguente:* in conformità.

4. 7.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: adeguati, *con la seguente:* idonei.

4. 8.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: efficienza, *con la seguente:* efficacia.

4. 9.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: una migliore utilizzazione, *con la seguente*: un migliore impiego.

4. 10.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: attraverso un utilizzo, *con la seguente:* tramite un impiego.

4. 11.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: carico e dei percorsi, *con la seguente:* carico o dei percorsi.

4. 12.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sono concessi, *con la seguente:* sono attribuiti.

4. 13.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: concessi, *con la seguente:* legati.

4. 14.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: risultanti, *con la seguente:* derivanti.

4. 15.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: l'Albo degli autotrasportatori *con le seguenti:* il Comitato centrale dell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

4. 81.

La Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilisce, *con la seguente:* definisce.

4. 16.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: tenuto conto di, *con la seguente:* avuto riguardo a.

4. 17.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: previsto, *con la seguente:* stabilito.

4. 18.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: della necessità, *con la seguente:* del bisogno.

4. 19.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: assicurare, *con la seguente:* garantire.

4. 20.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non risultino distorsivi della, *con le seguenti:* non alterino la.

4. 21.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: effettiva, *con la seguente:* reale.

4. 22.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: riduzione della capacità di trasporto, *con le seguenti:* una effettiva ottimizzazione dell'offerta di trasporto stradale con conseguente sensibile diminuzione nella circolazione su strada di veicoli non utilmente impiegati.

***4. 23.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: riduzione della capacità di trasporto *con le seguenti:* una effettiva ottimizzazione dell'offerta di trasporto stradale con conseguente sensibile diminuzione nella circolazione su strada di veicoli non utilmente impiegati.

***4. 72.**

Pezzoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Possono beneficiare, *con le seguenti:* Sono ammessi a beneficiare.

4. 24.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* nei limiti dei costi sostenuti per la creazione delle nuove strutture societarie.

4. 25.

Mammola, Bocchino.

Al comma 2 lettera a), *dopo le parole:* imprese, *aggiungere le parole:* di autotrasporto.

***4. 26.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 2 lettera a), *dopo le parole:* imprese, *aggiungere le parole:* di autotrasporto.

***4. 73.**

Pezzoli.

Al comma 2, lettera a), *sostituire la parola:* conferiti, *con la seguente:* assegnati.

4. 27.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera a), *sostituire la parola:* risultati, *con la seguente:* derivanti.

4. 28.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera a), *sostituire la parola:* appartenenti, *con le seguenti:* facenti parte.

4. 29.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2 lettera b), *dopo le parole:* imprese, *aggiungere le parole:* di autotrasporto.

***4. 30.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 2 lettera b), *dopo le parole:* imprese, *aggiungere le parole:* di autotrasporto.

***4. 74.**

Pezzoli.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere il secondo periodo.*

4. 31.

Mammola, Bocchino.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* sei, *con la seguente:* uno.

4. 32.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* sei, *con la seguente:* due.

4. 33.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* sei, *con la seguente:* tre.

4. 34.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* sei, *con la seguente:* quattro.

4. 35.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* sei, *con la seguente:* cinque.

4. 36.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera b), *sostituire la parola:* sei, *con la seguente:* sette.

4. 37.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2 lettera a), *dopo le parole:* imprese, *aggiungere le parole:* di autotrasporto.

***4. 39.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 2 lettera c), *dopo le parole:* imprese, *aggiungere le parole:* di autotrasporto.

***4. 75.**

Pezzoli.

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente: c)* analogamente possono beneficiare di quelle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra di loro, purché non abbiano già usufruito di analoghe agevolazioni.

4. 38.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* cinque, *con la seguente:* uno.

4. 40.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* cinque, *con la seguente:* due.

4. 41.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* cinque, *con la seguente:* tre.

4. 42.

Ciapusci, Pirovano.